



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE. CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015

- VISTO** il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'art. 64, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, nella parte in cui dispone la revisione dei criteri e parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in modo da conseguire nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008;
- VISTO** il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato art. 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'art. 97 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, assicurando, in ragione d'anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2012;
- VISTO** l'articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 introdotto dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla

Legge 8 novembre 2013 n. 128 nella parte in cui ha previsto che *"negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);*

VISTO l'articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 introdotto dall'articolo 12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: *"A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

CONSIDERATO che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è determinata, a livello nazionale, in base ai criteri previsti dal D.P.R. n.119/09 secondo i parametri di calcolo contenuti nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 3a, 3b e 3c;

VISTI, altresì, i commi 69, 70 e 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;

ACQUISITA al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del Regolamento approvato con D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;

VISTO l'art. 9, comma 15-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122/2010 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati per l'espletamento di funzioni corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 2, del Decreto Legge n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012, dispone, espressamente, che è fatto salvo, anche per gli anni scolastici 2012/2013 e successivi, l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti A.T.A.;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 58 comma 5, ha statuito quanto di seguito indicato: *"A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013..";*

VISTO l'art. 12 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128, in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, recante criteri per la definizione del contingente organico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTA la circolare n. 36 del 10 aprile 2014 recante ad oggetto: "*D.P.R. 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1; lett.a)] di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, Lett. c)], e di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione dello schema di decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia*";

PRESO ATTO di quanto disposto alla lettera C) della suindicata circolare n. 36 del 10 aprile 2014 recante ad oggetto: "*Dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario*";

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del _____ ;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

DECRETA

Art. 1

Dotazioni organiche. Normativa di riferimento

1. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è determinata, a livello nazionale, in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 119 e secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3, 3a, 3b e 3c annesse al citato D.P.R. n. 119/2009 finalizzato alla revisione dei criteri e parametri per la definizione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali.
3. Al presente decreto è, altresì, allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi predisposta in ossequio al disposto di cui all'art. 50, comma 2, del Decreto Legge n. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 ed all'art. 58, comma 5, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, citati in premessa, con conseguente necessità di confermare il numero dei posti accantonati nell'anno scolastico 2013-2014.
4. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997 n. 281, avuto riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

5. La ripartizione delle dotazioni organiche, a livello regionale, è stata effettuata tenendo conto dell'incidenza dei dati relativi alla consistenza degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2013/2014, dell'entità previsionale degli alunni iscritti all'anno scolastico 2014/2015, nonché dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni.

Art. 2

Dotazioni provinciali

1. Il Direttore Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali, avuto riguardo alle specifiche esigenze e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e dopo aver dato adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. L'assegnazione delle risorse a livello provinciale è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare efficienza ed efficacia del servizio erogato. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3, 3a, 3b e 3c di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 22 luglio 2009, n. 119 con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera "e", dell'articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 del citato articolo 64. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i..
4. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.

Art. 3

Direttore dei servizi generali e amministrativi – dotazione organico di diritto

1. In applicazione dell'articolo 19, commi 5, 5 bis e 5 ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128, il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione

dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

2. E' fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Assistente Tecnico – accantonamento posti

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
4. Il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca disciplina, annualmente, le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.

Art. 5

Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al precedente comma 2. deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al precedente comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Direttore dei servizi generali e amministrativi di ruolo già titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono,

altresi, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4 del presente articolo.

6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a Direttore dei servizi generali e amministrativi di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorietà tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i contingenti di cui al precedente comma 5, ancorchè incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di D.S.G.A. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.
8. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
9. L'opzione, di competenza del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a D.S.G.A. di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessità di garantire le condizioni di efficienza e di qualità dell'attività amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.

Art. 6

Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 7

Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
2. La Tabella "1", prevista dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119, alla nota e) prescrive che ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età

adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome.

3. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni, limite ridotto a quattrocento alunni nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
4. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti ed un ulteriore collaboratore scolastico per la sede del CPIA individuato nella tabella D colonna C del presente decreto interministeriale.
5. Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime

Art.8

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro

dell'Economie e delle Finanze



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Allegato: Tabella "1"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2014/2015-
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo;
- c) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.200;
- d) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi;
- e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (1) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri;
- f) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- g) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo;
- h) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- i) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Allegato: Tabella "2"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2014/2015 -

Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	3	5
	400	3	6
	500	4	7
	600	4	8
	700	5	9
	800	5	10
	900	6	11
	1000	6	11

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in zone caratterizzate da specificità linguistiche. (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto;
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000;
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella;
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C" del presente decreto;
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note;
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

decreto
interministeriale n. ____
del _____



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Allegato: Tabella "3/A"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2014/2015 :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Allegato: Tabella "3/B"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2014/2015- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Allegato: Tabella "3/C"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2014/2015- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

- a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.